

OdV

# ATTO COSTITUTIVO E STATUTO TIPO DI UNA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

## ATTO COSTITUTIVO<sup>(1)</sup>

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ....., alle ore ....., presso ..... in ..... si sono riuniti i Signori:

1. nome, luogo e data di nascita, residenza e c.f.
2. nome, luogo e data di nascita, residenza e c.f.
3. nome, luogo e data di nascita, residenza e c.f.
4. nome, luogo e data di nascita, residenza e c.f.
5. nome, luogo e data di nascita, residenza e c.f.
6. nome, luogo e data di nascita, residenza e c.f.
7. nome, luogo e data di nascita, residenza e c.f.
8. nome, luogo e data di nascita, residenza e c.f.
9. nome, luogo e data di nascita, residenza e c.f.
10. nome, luogo e data di nascita, residenza e c.f.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. .... e a svolgere il ruolo di segretario il Sig. ....

I presenti con la sottoscrizione del presente atto decidono la costituzione dell'Organizzazione senza fini di lucro denominata .....

Il Presidente illustra i principi fondanti della costituenda Ass.ne. e da lettura dello Statuto (allegato al presente atto costitutivo di cui è parte integrante e sostanziale) che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Il Presidente propone all'assemblea di eleggere il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione .....; l'assemblea accoglie la proposta ed elegge il Consiglio Direttivo dell'Organizzazione ..... nelle persone di:

1. nome, luogo e data di nascita, residenza e c.f.
2. nome, luogo e data di nascita, residenza e c.f.
3. nome, luogo e data di nascita, residenza e c.f.
4. nome, luogo e data di nascita, residenza e c.f.
5. nome, luogo e data di nascita, residenza e c.f.
6. nome, luogo e data di nascita, residenza e c.f.
7. nome, luogo e data di nascita, residenza e c.f.
8. nome, luogo e data di nascita, residenza e c.f.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo eletti accettano l'avvenuta nomina.

I presenti delegano il presidente della riunione affinché provveda a tutte le formalità derivanti dal presente atto, nonché alla relativa registrazione e al compimento di tutte le pratiche necessarie per l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato ex L.R. 48/95.

La sede legale provvisoria dell'organizzazione è stabilita in ..... alla via ....., .....

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore .....

Il Segretario

Il Presidente

Firme dei sottoscrittori dell'atto:

<sup>(1)</sup> I modelli di atto costitutivo e di statuto riportati di seguito sono quelli proposti dal Centro Servizio per il Volontariato delle Marche. Tali modelli, conformi alle prescrizioni della legge n. 266/1991, sono comunque suscettibili di essere adattati alle esigenze delle costituende organizzazioni.

**STATUTO****Articolo 1 – Costituzione e sede**

È costituita l'organizzazione di volontariato denominata<sup>(2)</sup> con sede in alla Via; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'organizzazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

**Articolo 2 – Carattere dell'organizzazione**

L'organizzazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso **le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti<sup>(3)</sup> e non persegue in alcun modo finalità lucrative<sup>(4)</sup>.**

L'organizzazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

**Articolo 3 – Durata dell'organizzazione**

La durata dell'organizzazione è illimitata<sup>(5)</sup>.

**Articolo 4 – Scopi dell'organizzazione<sup>(6)</sup>**

L'organizzazione ha per oggetto

L'organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Organizzazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a);
- b);
- c);

...

X) [Svolgere ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutar]; **(da inserire solo nel caso in cui l'elencazione delle attività non si ritiene possa essere esaustiva).**

L'organizzazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Organizzazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

**Articolo 5 – Requisiti dei soci**

Possono essere soci dell'organizzazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutarie dell'organizzazione.

L'elenco dei soci dell'organizzazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

**Articolo 6 – Ammissione e diritti dei soci<sup>(7)</sup>**

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del consiglio direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

<sup>(2)</sup> La denominazione è il nome che individua l'organizzazione. Essa non deve contenere necessariamente l'acronimo ONLUS.

<sup>(3)</sup> L'indicazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 3, c. 3, l. 266/91.

<sup>(4)</sup> L'indicazione è obbligatoria ai sensi dell'art. 3, c. 3, l. 266/91.

<sup>(5)</sup> Alla durata dell'organizzazione può anche essere posto un limite.

<sup>(6)</sup> Ai sensi dell'art. 3, c. 3, l. 266/91 deve essere espressamente prevista "l'assenza di fine di lucro".

<sup>(7)</sup> La disciplina dei diritti e degli obblighi, dei criteri di ammissione e di esclusione dei soci è obbligatoria ai sensi dell'art. 3, c. 3, l. 266/91.

L'adesione all'Organizzazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

#### **Articolo 7 – Categorie dei soci<sup>(8)</sup>**

L'Organizzazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Onorari
- Benemeriti
- Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio.

b) Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Organizzazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.

c) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Organizzazione. In particolare i soci ordinari, benemeriti, onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'organizzazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

#### **Articolo 8 – Doveri dei soci**

L'appartenenza all'organizzazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Organizzazione.

#### **Articolo 9 – Sanzioni disciplinari**

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Organizzazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

#### **Articolo 10 – Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per morte.

#### **Articolo 11 – Organi dell'Organizzazione**

Organi dell'organizzazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei probiviri<sup>(9)</sup>;
- il collegio dei revisori dei conti<sup>(10)</sup>.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente

<sup>(8)</sup> Alla differenziazione dei soci in categorie non può, in nessun caso, corrispondere una diversa disciplina del rapporto associativo.

<sup>(9)</sup> Questo organo non è obbligatorio.

<sup>(10)</sup> Il collegio dei revisori è organo non obbligatorio. La particolare severità degli obblighi contabili e di redazione del bilancio consiglia l'istituzione di tale organo.

te sostenute per conto e nell'interesse dell'Organizzazione. L'elezione degli organi dell'Organizzazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Organizzazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

#### **Articolo 12 – Partecipazione all'assemblea**

L'organizzazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Organizzazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'organizzazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

[L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte l'anno: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per l'approvazione del bilancio preventivo] **(in alternativa alla frase precedente).**

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

#### **Articolo 13 – Convocazione dell'assemblea<sup>(11)</sup>**

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella Sede Sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Articolo 14 – Costituzione e deliberazioni dell'assemblea<sup>(12)</sup>**

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, dal presidente del collegio dei probiviri e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

<sup>(11)</sup> Possono essere previste forme di convocazione diverse da quelle indicate. Tali forme comunque, devono garantire in ogni caso il diritto di ciascun socio ad essere tempestivamente informato.

<sup>(12)</sup> L'assemblea decide seguendo il metodo collegiale e sulla base del principio maggioritario. A ciascun associato spetta un voto: infatti nessuna rilevanza può essere data all'entità dei contributi corrisposti. In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero dei partecipanti (art. 21 c.c., c.1). Quorum costitutivi e deliberativi rafforzati sono previsti per modificare l'atto costitutivo e lo statuto e per deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio. In particolare, nel primo caso sono necessari la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art. 21 c.c., c. 2). Nel secondo caso occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21 c.c., c. 3). I principi stabiliti dall'art. 21 c.c. sono derogabili: gli statuti possono prevedere, anche per l'assemblea di prima convocazione, quorum inferiori o superiori a quello legale, e possono anche sopprimere la distinzione tra assemblea di prima e seconda convocazione. L'unica disposizione considerata irrinunciabile è quella che richiede il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per deliberare lo scioglimento anticipato dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'organizzazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

#### **Articolo 15 – Forma di votazione dell'assemblea**

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'organizzazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

#### **Articolo 16 – Compiti dell'assemblea**

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo;
  - b) eleggere i membri del consiglio direttivo, i membri del collegio dei probiviri, i revisori dei conti;
  - c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
  - d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;
  - e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- in sede straordinaria
- f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'organizzazione;
  - g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
  - h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

#### **Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo<sup>(13)</sup>**

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'organizzazione ed ha il compito di:

- Convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;

<sup>(13)</sup> All'organo amministrativo sono attribuite le funzioni di gestire l'organizzazione e di rappresentarla nei confronti dei terzi. La struttura dell'organo amministrativo non è quindi fissata in modo rigido, per consentirne il miglior adeguamento alle concrete esigenze operative dell'organizzazione. I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo. Successivamente la loro nomina compete all'assemblea. In ogni caso, gli amministratori devono essere persone fisiche e la durata della loro carica deve essere temporanea.

Agli amministratori spetta la competenza esclusiva ad amministrare, che non può essere limitata dall'assemblea. Essi debbono, in pratica, prendere tutte le decisioni gestionali necessarie al conseguimento dello scopo per cui è stata costituita l'organizzazione. Compiti specifici desumibili dalla disciplina civilistica sono la convocazione dell'assemblea, la redazione del bilancio e l'esecuzione delle delibere assembleari. Ai sensi dell'art. 18 c.c., gli amministratori sono responsabili verso l'organizzazione secondo le norme del mandato (art. 1710 c.c.). L'azione di responsabilità è deliberata dall'assemblea ed esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori (art. 22 c.c.).

Gli amministratori, quindi, in caso di negligente adempimento di un obbligo imposto dalla legge o dallo statuto sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati all'organizzazione e la responsabilità è solidale. Nelle associazioni di volontariato poiché gli amministratori svolgono gratuitamente la loro attività, tuttavia, la responsabilità per colpa dovrà essere valutata con minor rigore in base a quanto previsto dall'art. 1710, c.1.

È, invece, esonerato dalla responsabilità l'amministratore che non ha partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, a conoscenza che l'atto si stava per compiere, non abbia fatto constatare il proprio dissenso (art. 18 c.c.).

Gli amministratori sono, poi, responsabili anche verso i creditori dell'organizzazione per il danno loro arrecato trasgredendo i doveri inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio.

- cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'organizzazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'organizzazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'organizzazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

#### **Articolo 18 – Composizione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è formato da 5 a 9 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica ..... anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il segretario ed il tesoriere economo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentrano i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

#### **Articolo 19 – Riunioni del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o telegrafica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del C.D. qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

I Presidenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Organizzazione.

#### **Articolo 20 – Compiti del Presidente**

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'organizzazione stessa<sup>(14)</sup>.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'organizzazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo regionale.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

#### **Articolo 21 – Collegio dei Proviviri<sup>(15)</sup>**

Il Collegio dei Proviviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti;

Le decisioni del collegio dovranno esser prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Proviviri redigono apposito verbale.

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo;

I componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Proviviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di proviviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

#### **Articolo 22 – Revisori dei Conti<sup>(16)</sup>**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'organizzazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.

<sup>(14)</sup> *Gli amministratori sono anche investiti del potere di rappresentanza, possono cioè agire nei confronti dei terzi in nome dell'organizzazione, dando luogo all'acquisto di diritti e all'assunzione di obbligazioni da parte della stessa; tale potere, comunque, può essere limitato dall'atto costitutivo o dallo statuto. In genere essa, come in questo caso, viene attribuita al presidente del consiglio direttivo.*

<sup>(15)</sup> *La presenza di questo organo non è obbligatoria, in quanto non prevista dal codice civile.*

<sup>(16)</sup> *Anche in questo caso la presenza di questo organo, anche se consigliabile, non è obbligatoria.*

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Revisori dei Conti redigono apposito verbale.

#### **Articolo 23 – Segretario dell'Organizzazione<sup>(17)</sup>**

Il Segretario dirige gli uffici dell'Organizzazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Organizzazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

#### **Articolo 24 – Il Tesoriere-Economo<sup>(18)</sup>**

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'organizzazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

#### **Articolo 25 – Patrimonio dell'Organizzazione**

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'organizzazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

#### **Articolo 26 – Entrate dell'organizzazione**

Le entrate dell'organizzazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'organizzazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;

#### **Articolo 27 – Destinazione degli avanzi di gestione**

All'organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge<sup>(19)</sup>.

<sup>(17)</sup> La presenza di questo organo, anche se auspicabile, non è obbligatoria.

<sup>(18)</sup> La presenza di questo organo, anche se auspicabile, non è obbligatoria.

<sup>(19)</sup> Questa clausola è preordinata a garantire l'assenza di uno scopo di lucro soggettivo.

Al riguardo si evidenzia che la normativa delle Onlus individua come forme di distribuzione indiretta di utili:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti (entro il terzo grado) e affini (entro il secondo grado), nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- l'acquisto di beni o servizi, senza valide ragioni economiche, per corrispettivi che siano superiori al loro valore normale;
- la corresponsione ai componenti degli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per legge per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, d'interessi passivi superiori a 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

L'organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie<sup>(20)</sup>.

#### **Articolo 28 – Durata del periodo di contribuzione**

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'organizzazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

#### **Articolo 29 – Diritti dei soci al patrimonio sociale**

L'adesione all'organizzazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'organizzazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'organizzazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'organizzazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'organizzazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte<sup>(21)</sup>.

#### **Articolo 30 – Bilanci**

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci<sup>(22)</sup>.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea.

[Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. A fronte di particolari esigenze, su delibera del Consiglio Direttivo, i termini di cui sopra, entro i quali approvare il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Preventivo, possono essere prorogati di due mesi.] **(in alternativa al paragrafo precedente)**

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'organizzazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

#### **Articolo 31 – Scioglimento e liquidazione dell'organizzazione**

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge<sup>(23)</sup>.

<sup>(20)</sup> L'obbligo di destinare gli utili al finanziamento delle attività istituzionali e connesse, è adempiuto anche, semplicemente, con la costituzione di riserve vincolate a tale fine. Si tratta di un principio ovvio, la cui assenza, più che implicare effetti fiscali, deporrebbe contro l'organicità dell'ente.

<sup>(21)</sup> Poiché il contratto di organizzazione ha carattere strettamente personale, la qualità di associato normalmente non è trasmissibile: né per atto tra vivi, né per successione mortis causa. L'art. 24, c.1., tuttavia, fa salva una diversa previsione statutaria. Infatti, nello statuto, con apposita clausola, può essere autorizzata la trasmissione per atto tra vivi, quella mortis causa, oppure entrambe. Il trasferimento per atto tra vivi realizza una vera e propria cessione del contratto. Nel caso di associazioni di volontariato esso può avvenire soltanto a titolo gratuito. Il cessionario subentra, comunque, nella posizione contrattuale dell'associato cedente soltanto se in possesso dei requisiti richiesti dall'atto costitutivo. L'esistenza di tali requisiti deve essere accertata dagli amministratori.

Il trasferimento mortis causa, invece, comporta la successione automatica dell'erede nella posizione giuridica del proprio dante causa, senza necessità di autorizzazioni o consensi. In questo caso infatti è la clausola contrattuale che ammette il trasferimento ad operare "all'origine la valutazione circa l'opportunità della successione, sicché è da escludere che l'erede intervenga nei rapporti associativi senza o contro la volontà degli originari associati

<sup>(22)</sup> Si ricorda che dal bilancio devono comunque risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

<sup>(23)</sup> La devoluzione disinteressata del patrimonio deve essere coerente con quanto previsto dall'art. 5, comma 4 della l. 266/91.

**Articolo 32 – Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'organizzazione.

**Articolo 33 – Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

**LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STATUTO DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

di *Sebastiano Di Diego – Dottore commercialista in Ancona*

Per la **costituzione di un'organizzazione di volontariato**<sup>(24)</sup>, la cosa più importante è l'esistenza di un **gruppo di persone** intenzionate a svolgere attività volontaria e gratuita a favore di soggetti bisognosi di aiuto.

Questo gruppo di persone deve, innanzitutto, **scegliere il settore di attività** nell'ambito del quale l'organizzazione andrà ad operare.

I settori d'intervento del volontariato sono **specificati** dalle diverse **leggi regionali**, in alcuni casi in maniera esplicita, in altri attraverso l'articolazione del registro del volontariato.

All'interno dei settori di attività di cui sopra, il gruppo che intende costituire l'organizzazione deve, poi, **individuare un'attività specifica**: es. assistenza ai malati di AIDS, ai tossicodipendenti, agli anziani e così via.

La scelta dell'attività da svolgere insieme può essere definita **"accordo degli aderenti"**.

L'accordo, per essere operativo, deve essere formalizzato attraverso la sottoscrizione da parte dei soci fondatori di un **contratto** che i giuristi definiscono **"aperto"**, in quanto al rapporto possono poi aderire altri soggetti. Questo particolare contratto è generalmente formato da **due documenti distinti**:

- **l'atto costitutivo**, in cui i soci manifestano la volontà di costituire l'organizzazione;
- **lo statuto**, in cui si stabiliscono e specificano le regole relative all'amministrazione e al funzionamento dell'ente.

Il contenuto di questo particolare contratto è riportato quale esempio a pag. 631.

**Forma del contratto**

Il legislatore **non** prescrive una **forma particolare per l'atto costitutivo e lo statuto** di organizzazione. Tali documenti possono, quindi, essere redatti in forma scritta, verbale o desumersi dall'attività organizzata degli associati. La forma dell'atto costitutivo, in altre parole, non rappresenta una condizione per l'esistenza "soggettiva" dell'organizzazione.

Una **forma particolare** è necessaria soltanto qualora l'organizzazione voglia ottenere il **riconoscimento giuridico**: in questo caso, infatti, è necessario l'atto pubblico.

Le associazioni che non si trovano nella situazione precedente non hanno obblighi particolari. È comunque opportuno che anche esse redigano l'atto costitutivo in forma scritta e procedano, poi, alla sua **registrazione**. Quest'ultimo adempimento è particolarmente importante in quanto attribuisce data certa all'atto registrato, ai sensi dell'art. 2704 c.c.

La richiesta di registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere presentata all'Ufficio del Registro (atti privati) ovvero all'Ufficio delle Entrate<sup>(25)</sup>.

Ai fini della registrazione sono necessari i seguenti documenti.

**Domanda di attribuzione del codice fiscale**

Una volta costituita, l'organizzazione di volontariato deve richiedere l'attribuzione del **numero di codice fiscale**, utilizzando il **mod. AA5/5** (in distribuzione gratuita presso gli Uffici finanziari).

<sup>(24)</sup> Cfr. anche M. Quiroz Vitale, *Lo statuto tipo delle organizzazioni di volontariato*, in questa Rivista n. 4/2000, pag. 229.

<sup>(25)</sup> A decorrere dal 1° gennaio 2001, con D.M. 28 dicembre 2000, sono state attivate le agenzie fiscali. Pertanto, l'Ufficio delle Entrate, se istituito, ha la seguente denominazione: Agenzia delle Entrate – Ufficio di... Qualora lo stesso Ufficio non sia ancora istituito occorre recarsi all'Ufficio del Registro che ha la seguente denominazione Agenzia delle Entrate – Ufficio del Registro di....

Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organizzazione e presentato agli Uffici finanziari insieme ad una fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto. La presentazione del modello può essere effettuata anche da una persona diversa dal Presidente espressamente delegata ed in possesso di una fotocopia della carta di identità del Presidente.

### **Domanda d'iscrizione nel registro regionale delle OdV**

È questo un adempimento di estrema importanza. **All'iscrizione nel registro** tenuto presso ogni regione o provincia autonoma si ricollegano, infatti, sia l'applicazione delle disposizioni agevolative della legge quadro sul volontariato sia lo *status* di Onlus. Le modalità di presentazione della domanda, gli atti e i documenti da allegare sono specificati da ciascuna legge regionale.

### **Domanda di apertura della posizione Iva**

L'organizzazione di volontariato iscritta (o in attesa d'iscrizione) nel Registro del volontariato **non deve richiedere l'attribuzione della partita Iva**. Secondo la legge quadro sul volontariato, infatti, le attività svolte da tali enti non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Diverso è il discorso per le associazioni di volontariato che non intendono iscriversi nel registro regionale del volontariato. Tali associazioni, infatti, hanno l'obbligo di segnalare all'Amministrazione finanziaria l'eventuale esercizio di un'attività commerciale (accessoria a quella istituzionale), presentando apposita dichiarazione entro 30 giorni dall'inizio della stessa.

A questo scopo è necessario recarsi presso l'Ufficio Iva o l'Ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si trova il proprio domicilio fiscale e presentare il **modello AA7/6<sup>(26)</sup>**.

In questo modello, distribuito presso l'Ufficio, o prelevabile dal sito [www.finanze.it](http://www.finanze.it), sono richiesti dati anagrafici e dati relativi all'attività commerciale esercitata.

Il rappresentante legale dell'organizzazione deve esibire un documento di riconoscimento; nel caso in cui questi abbia delegato un'altra persona, occorrono:

- il documento di riconoscimento della persona delegata
- una copia fotostatica del documento del delegante.

A questo punto l'Ufficio attribuisce al contribuente il numero identificativo della partita Iva che dovrà essere indicato in tutte le dichiarazioni, i documenti e i versamenti indirizzati all'Ufficio.

### **Istituzione dei libri sociali**

Le associazioni di volontariato **non hanno l'obbligo civilistico di tenere particolari libri sociali<sup>(27)</sup>**. È, tuttavia, opportuna l'istituzione dei seguenti libri:

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo (se previsto dallo statuto).

Questi libri potranno essere vidimati qualora l'organizzazione intenda attribuire data certa alle annotazioni effettuate su di essi.

### **Contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto**

Il contratto associativo deve contenere le **indicazioni** riportate di seguito.

Tali indicazioni possono essere contenute, indifferentemente, nell'atto costitutivo o nello statuto. Nella prassi associativa è frequente la seconda soluzione, con l'atto costitutivo che rinvia allo statuto *per relationem*.

### **Denominazione**

La **denominazione** è il nome che individua l'organizzazione. Ad essa è estesa la **tutela del diritto del nome** che la legge concede alle persone fisiche *ex art. 7 c.c.*. Tale tutela ovviamente, presuppone che la denominazione non sia simile o uguale a quella già usata da altri enti. È necessario cioè che la denominazione abbia i caratteri della forza distintiva e della novità. L'eventuale conflitto con i terzi dovrà essere risolto in base alla priorità d'uso.

Alla denominazione si richiede inoltre il **requisito della verità**: essa non deve contenere indicazioni che possano trarre in inganno i terzi.

Nel caso di associazioni di volontariato (OdV), inoltre, è possibile, ma non obbligatorio, che la denominazione contenga la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" oppure l'acronimo "ONLUS".

<sup>(26)</sup> A partire dal 5 ottobre 2000, la dichiarazione d'inizio attività può essere trasmessa anche in via telematica tramite intermediari abilitati.

<sup>(27)</sup> È, invece, obbligatoria l'istituzione del registro degli aderenti al quale si ricollega la copertura assicurativa dei volontari.

Al riguardo va, infatti, evidenziato che le OdV iscritte nel registro regionale non sono tenute a recepire le clausole statutarie previste dal D.Lgs. n. 460/1997.

### **Sede**

L'organizzazione deve, nell'interesse dei terzi, indicare nell'atto costitutivo e nello statuto la **propria sede**, cioè il luogo in cui ha il centro principale della propria attività.

La sede assume rilievo anche ai fini processuali, in quanto in base ad essa viene stabilita la competenza del giudice (art. 19, comma 1, c.p.c.).

### **Patrimonio**

L'atto costitutivo o lo statuto deve indicare la **composizione del patrimonio**, cioè dei diversi elementi che lo costituiscono. Tale indicazione è elemento fondamentale se l'organizzazione una volta costituita voglia ottenere la **personalità giuridica**. Senza un patrimonio, infatti, l'autorità amministrativa non può concedere il riconoscimento.

Questo perché nelle associazioni riconosciute, data l'irresponsabilità patrimoniale degli amministratori, il patrimonio non è soltanto strumentale al conseguimento dello scopo, ma assolve anche la fondamentale funzione di garantire i terzi circa il pagamento dei crediti vantati nei confronti dell'ente<sup>(28)</sup>. Il patrimonio deve essere **sufficiente a raggiungere lo scopo dell'organizzazione**: è questo il criterio seguito concretamente al momento della concessione del riconoscimento. È, infatti, soltanto in relazione allo scopo che l'organizzazione intende perseguire e all'attività che si propone di svolgere, che è possibile esprimere un giudizio circa la congruità o meno del suo patrimonio iniziale.

Il patrimonio è formato, in genere, dai **contributi degli associati, da sovvenzioni pubbliche e da liberalità di terzi**. Non è raro, inoltre, che l'organizzazione svolga un'attività economica i cui frutti vanno ad incrementare il suo patrimonio (si pensi allo svolgimento di determinate attività in convenzione con gli enti pubblici). Del patrimonio dell'organizzazione possono far parte anche diritti reali o personali su beni mobili ed immobili<sup>(29)</sup>.

Naturalmente deve trattarsi di diritti compatibili con

la natura di persona giuridica: è perciò da escludere un diritto d'uso o di abitazione o agli alimenti. È, invece, previsto che l'organizzazione possa essere titolare del diritto d'autore (art.11, comma 2, legge n. 633/1941).

### **Scopo non lucrativo**

Altro elemento da indicare nel contratto è lo **scopo**: esso deve essere **lecito** e, ovviamente, **non** può essere di tipo economico o **lucrativo**.

Al riguardo, l'organizzazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 266/1991 deve dichiarare espressamente **"l'assenza di fini di lucro"**.

Tale previsione è preordinata ad escludere che i membri dell'organizzazione perseguano uno scopo egoistico, cioè un qualsiasi vantaggio economicamente valutabile.

Non bisogna, infatti, dimenticare che, in base all'art. 2, comma 1, della legge n. 266/1991 l'attività di volontariato è incompatibile con il perseguimento di uno scopo di lucro anche indiretto.

Pertanto "se un'organizzazione si proponesse di agire nel campo dell'assistenza degli anziani, è escluso che possa considerarsi organizzazione di volontariato ai fini della legge, quando a svolgere questo tipo di attività siano famiglie con a carico anziani che si associno aiutandosi reciprocamente, a nulla importando che siano comunque aperte all'ingresso di altre famiglie con a carico gli stessi problemi"<sup>(30)</sup>.

Che l'organizzazione non possa avere scopo lucrativo, lo si deduce chiaramente anche dalla circostanza che gli associati receduti o esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere al gruppo, non possano ripetere i contributi versati, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'ente (art. 24, ultimo comma, c.c.).

### **Norme sull'ordinamento e sull'amministrazione**

Nel contratto devono essere indicate le **norme di funzionamento degli organi dell'organizzazione**.

Il codice civile disciplina, agli artt. 18, 19, 20 e 21 c.c., gli organi dell'assemblea e degli amministratori. Gli associati, però, possono statutariamente variare e

<sup>(28)</sup> "Il codice civile vigente, particolarmente sensibile alle esigenze del credito, esige per la concessione della personalità giuridica non solo un patrimonio sufficiente per realizzare lo scopo dell'ente, ma tale da assicurare un'adeguata garanzia ai creditori, non diversamente da quanto avviene per il capitale minimo richiesto al momento della costituzione di società di capitali", De Giorgi, M.A., *Fondamenti di diritto degli enti "non profit"*, Padova, 1997, p. 83.

<sup>(29)</sup> Il diritto di usufrutto non può avere durata superiore ai trent'anni (art. 979, c.2, c.c.).

<sup>(30)</sup> Cfr. L. Brusaglia (a cura di), *Legge - quadro sul volontariato, cit.*, p.804.

integrare le disposizioni del codice. In particolare possono:

- creare altri organi, oltre all'assemblea e agli amministratori (es. organo di controllo, comitato di garanzia etc.);
- variare i *quorum* costitutivi e deliberativi delle assemblee;
- limitare i poteri di rappresentanza degli amministratori;
- regolare la rappresentanza in assemblea.

In ogni caso deve essere assicurata la **democraticità della struttura** (art. 3, comma 3, legge n. 266/1991).

Tale requisito deve essere inteso come obbligo di osservare la parità di trattamento e di posizione tra i componenti il gruppo. L'atto costitutivo, in altre parole, non può attribuire maggiori diritti o comunque una posizione privilegiata ad alcuni membri.

Essa, inoltre, assume il significato di adozione di un'organizzazione interna che escluda, attraverso l'adozione del metodo collegiale e del principio maggioritario, l'evolversi verso forme oligarchiche.

Ulteriori clausole obbligatorie in materia di funzionamento dell'ente sono poi quelle che devono stabilire l'elettività e la gratuità delle cariche associative (cfr. art. 3, comma 3, legge n. 266/1991).

Le cariche associative quali quella del presidente, dei sindaci, del segretario ecc. devono essere elettive e gratuite.

È **esclusa**, pertanto, **l'ammissibilità di clausole statutarie che**: riservino soltanto ad alcuni membri le cariche sociali; prevedano rinnovi automatici; stabiliscano una durata troppo elevata delle cariche.

Per quanto riguarda, invece, la **gratuità delle cariche**, va detto che tale requisito risulta coerente con la definizione di attività di volontariato. Da esso, inoltre, discende che le cariche sociali possono essere ricoperte soltanto dai membri dell'organizzazione, escludendosi altresì i lavoratori dipendenti o autonomi che le organizzazioni di volontariato assumano nei limiti indicati al comma 4 dell'art. 3.

Ai membri che ricoprono le cariche sociali spetta, tuttavia, il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'organizzazione.

### **Diritti e obblighi degli associati**

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere l'indicazione dei **diritti e degli obblighi dei membri dell'organizzazione**.

Ne deriva che gli associati non possono vantare diritti, né ad essi possono essere imposti obblighi, diversi da quelli esplicitamente considerati nel contratto. Fanno eccezione i cosiddetti **diritti inviolabili**: diritto d'intervento in assemblea, diritto di voto, diritto di impugnare le delibere assembleari e diritto di recesso, i quali devono ritenersi connaturati al contratto di organizzazione a prescindere dalla loro indicazione.

Fra gli obblighi che il contratto può prevedere si possono ricordare a titolo esemplificativo: l'obbligo di conferimento, in un'unica soluzione o con versamenti periodici e l'obbligo di prestazioni d'opera. Riguardo a quest'ultimo aspetto (il conferimento di prestazioni d'opera) lo statuto deve stabilire espressamente **"la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti"** (Cfr. art. 3, comma 3, legge n. 266/1991).

L'attività dell'organizzazione, non bisogna mai dimenticarlo, deve basarsi prevalentemente sulle prestazioni rese dai volontari, ai quali spetta soltanto il diritto al rimborso delle spese sostenute. Il ricorso al personale retribuito deve essere limitato soltanto allo svolgimento di mansioni altamente specializzate.

Fissati gli obblighi, possono essere anche previste **sanzioni a carico dell'associato** che non li rispetti. L'art. 24 c.c., comma 3, però, si preoccupa di circoscrivere l'applicazione della sanzione massima, l'esclusione, richiedendo la sussistenza di gravi motivi e ammettendo il ricorso dell'associato all'autorità giudiziaria.

### **Condizioni di ammissione dei nuovi associati**

Nell'atto costitutivo e nello statuto devono essere obbligatoriamente indicate le **condizioni in base alle quali vengono ammessi gli associati**.

In particolare, devono essere fissati i requisiti personali sulla cui base valutare la richiesta di ammissione degli aspiranti associati.

Non sono ammissibili, però, clausole che vietino nuove adesioni all'organizzazione o che rimettano l'ammissione dei volontari all'arbitrio degli amministratori. Addirittura, secondo alcuni, nelle organizzazioni di volontariato, potrebbe anche dubitarsi della legittimità delle clausole che stabiliscono requisiti diversi e ulteriori rispetto a quello della seria disponibilità a prestare attività gratuitamente e per pura vocazione solidaristica<sup>(31)</sup>.

<sup>(31)</sup> Cfr. L. Brusaglia (a cura di), Legge - quadro sul volontariato, cit., p.807.

### **Estinzione dell'ente e devoluzione del patrimonio**

L'indicazione nello statuto delle norme sull'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio anche se non obbligatoria è sicuramente opportuna.

Al riguardo si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge n. 266/1991 le OdV sono tenute in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione a **devolvere i beni che residuano**, dopo l'esaurimento della liquidazione, **ad altre OdV** operanti in iden-

tico o analogo settore "secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile".

### **Obbligo di formazione del bilanci**

L'ultima clausola obbligatoria deve disciplinare: **l'obbligo di redazione del bilancio consuntivo**<sup>(32)</sup> (dal quale devono comunque risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti) e le modalità di approvazione dello stesso.

<sup>(32)</sup> Quello preventivo non è obbligatorio.

## **CD-ROM**

## **FISCO PRATICO**

### **Guida interattiva**

Il cd-rom **Fisco Pratico** è una **guida interattiva**, che, grazie ad una serie di **strumenti operativi** (commento alla disciplina, normativa e prassi, modulistica, disciplina delle singole categorie economiche e professionali, etc.) risolve qualsiasi problematica fiscale.

Il cd-rom contiene, oltre ad un'ampia trattazione della **materia fiscale**, la disciplina di singole **categorie economiche e professionali**, la **modulistica ufficiale**, le **formule editabili** e i **programmi** e le **utility** indispensabili per il professionista; sono, inoltre, presenti i **testi** di tutte le **nomi**, le **circolari** e le **risoluzioni ministeriali** richiamate, i **codici di versamento**, le **tariffe**, le **aliquote Iva** e i codici **attività Istat**. Completa il cd-rom un utile **scadenziario** degli adempimenti fiscali.

Il cd-rom è così strutturato:

- Imposte e tasse;
- Accertamento, riscossione e contenzioso;
- Categorie economiche e professionali;
- Norme, circolari, e risoluzioni;
- Modulistica;
- Formule e tabelle;
- Programmi e utilities;

- Scadenziario;
- Siti web e indirizzi.

La consultazione del cd-rom, sviluppato in ambiente Windows, offre l'opportunità di **navigare** tra i **documenti** grazie ad una serie di menù in **stile windows** e ad una **fitta rete** di **collegamenti** tra gli stessi; **editare** le formule con un programma di videoscrittura esterno; avere a disposizione **programmi applicativi** tra i quali la ventilazione dei corrispettivi, l'ammortamento dei cespiti, il calcolo dell'Ici, la liquidazione Irpef, la deducibilità delle spese di rappresentanza, etc.

La validità nel tempo dei contenuti è garantita da un **frequente aggiornamento**.

Aggiornato 6 volte all'anno

IPSOA, € 265,00

compreso un anno di aggiornamento

#### **Per informazioni**

- **Servizio Informazioni Commerciali**  
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** ([www.ipsoa.it/agenzie](http://www.ipsoa.it/agenzie))
- **www.ipsoa.it**

